

Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate

INDICE

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	
Art. 3 – Procedure applicative	
Art. 4 – Nucleo familiare ai fini ISEE	
Art. 5 – Parametri di determinazione dell'ISEE	
Art. 6 – Validità dell'ISEE	
Art. 7 – ISEE corrente	9
Art. 8 – Controlli e sanzioni	9
Art. 9 - Criteri ulteriori di selezione	10
Art. 10 – Disposizioni finali	

Art. 1 - Oggetto

- 1. L'Indicatore di Situazione Economica Equivalente di seguito "ISEE" è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate di seguito "prestazioni" come definite ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 di seguito "DPCM ISEE" art. 1, co. 1, lettera e), ossia prestazioni destinate a soggetti in possesso di particolari requisiti di natura economica, o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- 2. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, co. 2, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
- 3. Il Comune eroga le prestazioni in base a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.
- 4. Il Comune adotta l'ISEE, ai sensi del DPCM ISEE e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014, quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare dell'utente, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 2 – Ambito di applicazione

- 1. Ai sensi del DPCM ISEE, si applica l'ISEE alle prestazioni appartenenti alle seguenti categorie:
- a) servizi educativi, socio-educativi e scolastici quali, a titolo non esaustivo:
 - (1) asilo nido: l'ISEE si applica ai fini del calcolo dell'importo della compartecipazione tariffaria;
 - (2) **refezione scolastica**: l'ISEE si applica ai fini del calcolo dell'importo della compartecipazione tariffaria;
 - (3) **trasporto scolastico**: l'ISEE si applica ai fini del calcolo dell'importo della compartecipazione tariffaria;
 - (4) pacchetto scuola: l'ISEE si applica ai fini dell'ammissione al beneficio;
 - (5) **servizi educativi integrativi**: l'ISEE si applica ai fini del calcolo dell'importo della compartecipazione tariffaria;
 - (6) **sostegno socio-educativo scolastico, domiciliare o territoriale**: l'ISEE si applica ai fini del calcolo dell'importo della compartecipazione tariffaria.
- b) interventi e servizi sociali quali, a titolo non esaustivo:
 - (1) **contributi economici a sostegno del reddito familiare**: ai fini dell'ammissione al beneficio:
 - (2) **contributi di cura per persone non autosufficienti**: l'ISEE si applica ai fini dell'ammissione e concorre al calcolo dell'importo da erogare;

- (3) **assistenza domiciliare**: l'ISEE si applica ai fini del calcolo della compartecipazione al costo delle prestazioni;
- (4) **accoglienza residenziale e semiresidenziale**: l'ISEE si applica ai fini del calcolo della compartecipazione al costo delle prestazioni;
- (5) **ospitalità in emergenza abitativa**: ai fini dell'ammissione e del calcolo della compartecipazione al costo delle prestazioni;
- 2. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, come definite dall'art. 1, lettera f) del DPCM ISEE, rivolte a persone di maggiore età, si applica la disciplina prevista all'art. 6 del DPCM ISEE. Ai fini del presente Regolamento, la disciplina di cui al precedente periodo si applica alle prestazioni individuate al presente articolo, co. 1 lettera b) punti (2), (3) e (4), nonché ad ogni altra prestazione agevolata di natura socio-sanitaria rivolta a persone di maggiore età.
- 3. Per le prestazioni rivolte a minorenni, come definite dall'art. 1, lettera g) del DPCM ISEE, si applica la disciplina prevista all'art. 7 del DPCM ISEE. Ai fini del presente Regolamento, la disciplina di cui al precedente periodo si applica alle prestazioni individuate al presente articolo, co. 1 lettera a) e lettera b) punti 3) e 4) nonché ad ogni altra prestazione agevolata rivolta a minorenni.
- 4. Per richieste di prestazioni con Isee riportante omissioni e/o difformità, così come indicato dall'art.11 comma 5 del DPCM Isee, si procederà nei seguenti modi:
 - a) se trattasi di prestazione di servizio, quest'ultima verrà concessa ma all'interessato sarà richiesta la presentazione di una nuova DSU che dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune.
 - b) se trattasi di erogazione di contributi economici, il procedimento verrà sospeso in attesa di presentazione di una nuova DSU che dovrà essere prodotta entro 15 giorni dalla data della richiesta da parte del Comune.

In alternativa il richiedente la prestazione può confermare l'attestazione contenente omissioni o difformità, presentando idonea documentazione che dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU originaria.

Trascorsi i termini previsti ai precedenti punti a e b, senza che l'interessato abbia prodotta nuova DSU, relativamente al punto "a" sarà applicata interamente la tariffa massima prevista per il costo del servizio, relativamente al punto "b" il contributo non verrà erogato.

- Si rimanda alle determinazioni dei competenti uffici comunali, il periodo di decorrenza degli effetti della nuova DSU prodotta oltre i suddetti termini, ai fini dell'erogazione della prestazione dei servizi.
- 5. La Giunta Comunale, coerentemente con gli indirizzi del Consiglio, definisce con proprio atto i criteri di applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso e/o graduazione delle prestazioni di cui al presente articolo e di ogni altra prestazione assoggettata alla disciplina ISEE. Sono fatte salve le disposizioni di cui al "Regolamento Unico dei Servizi Sociali, Socio-Sanitari, degli interventi assistenziali e di promozione sociale area Pratese" approvato con deliberazione dell'Assemblea della Società della Salute Pratese n. 6 del 18/03/2015.
- 6. A cadenza annuale, con riferimento alle tariffe dei servizi approvate dalla Giunta Comunale, sono stabilite le quote di compartecipazione al costo delle prestazioni a carico degli utenti.

Art. 3 - Procedure applicative

- 1. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono precedute da apposita istruttoria a cura dell'Ufficio competente.
- 2. La domanda, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo o la procedura informatica messi a disposizione dell'Ufficio destinatario della istanza. L'istanza per l'accesso alle prestazioni viene resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere:
 - a) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
 - b) l'avvertenza che l'Ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 11, co. 6 del DPCM ISEE.
- 3. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è validamente presentata.

Art. 4 - Nucleo familiare ai fini ISEE

- Con riferimento a quanto stabilito dal DPCM ISEE; art. 3, il nucleo familiare del beneficiario della prestazione è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica – di seguito "DSU" - fatte salve le ipotesi di cui al presente articolo.
- 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, ad esclusione dei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del Codice di Procedura Civile;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

- 3. Ai fini della presentazione della DSU, nelle fattispecie previste dal DPCM ISEE, il cittadino che risulti già in carico presso il Servizio Sociale può richiedere al Comune di accertare la situazioni di abbandono del coniuge o estraneità in termini affettivi ed economici, tramite formale istanza. In sede di istanza, il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) l'identità della persona per la quale si dichiara lo stato di abbandono o di estraneità in termini affettivi ed economici;
 - b) l'assenza di conti correnti o bancari cointestati con la persona individuata al punto a);
 - c) l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dalla persona individuata al punto a);
 - d) l'assenza di comproprietà o di diritto reale di godimento (esempio: usufrutto) su un immobile di proprietà della persona individuata al punto a).

In esito all'istanza, previa adeguata verifica da parte del Servizio Sociale, da attuarsi anche attraverso cooperazione con altre Autorità competenti, il Comune può:

- a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
- 4. Il figlio minorenne fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
- 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
- 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

Art. 5 – Parametri di determinazione dell'ISEE

- 1. Come disposto dal DPCM ISEE, i parametri di determinazione dell'ISEE sono:
 - a) Indicatore di Situazione Reddituale (ISR)
 - b) Indicatore di Situazione Patrimoniale (ISP)
 - c) Valore di Scala di Equivalenza (VSE)

Ai sensi dell'art. 2, co. 2 del DPCM ISEE, L'Indicatore di Situazione Economica (ISE) corrisponde alla somma dell'Indicatore di Situazione Reddituale (ISR) e del venti per cento (20%) della'Indicatore di Situazione Patrimoniale (ISP).

Con riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 4, l'ISEE è calcolato come rapporto fra Indicatore di Situazione Economica (ISE) ed il Valore di Scala di Equivalenza (VSE), pertanto:

ISEE = ISE / VSE

(dove ISE = ISR + 20% ISP)

- 2. L'Indicatore di Situazione Reddituale (ISR) è determinato, per il nucleo familiare di cui all'art. 4, sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui al DPCM ISEE, art. 4.
- 3. L'Indicatore di Situazione Reddituale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare di cui all'art. 4, il valore del patrimonio immobiliare ed il valore del patrimonio mobiliare.
- 4. Ai fini ISEE, il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, al netto delle franchigie e detrazioni previste dall'art. 5, co.2 del DPCM ISEE. Fanno parte del patrimonio immobiliare anche le proprietà detenute all'estero, valutate secondo le disposizioni dell'art. 5, co. 3 del DPCM ISEE.
- 5. Ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti specificate all'art. 5, co. 4 del DPCM ISEE, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quella di presentazione della DSU, tenuto conto delle detrazioni stabilite dall'art. 5, co. 6, del DPCM ISEE.
- 6. Il Valore di Scala di Equivalenza (VSE) di cui al co. 1 è parametrato al numero dei componenti familiari secondo quanto disposto dal DPCM ISEE, allegato 1:

Numero componenti	Valore
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Il Valore è incrementato di 0,35 per ogni componente successivo al quinto. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
 - a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
 - b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

La maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare

anche il genitore non coniugato con l'altro genitore e non residente, che abbia riconosciuto i figli, ad eccezione dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Art. 6 - Validità dell'ISEE

- 1. Il cittadino che intenda avvalersi dell'ISEE ai fini dell'ottenimento delle prestazioni agevolate di cui al presente Regolamento, è tenuto alla presentazione della DSU con le modalità previste dal DPCM ISEE, art. 10, e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dichiarando tutte le notizie necessarie al calcolo ISEE, quali la composizione del nucleo familiare, le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti ai fini ISEE ed ogni altra informazione richiesta. E' tuttavia fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la DSU; in tal caso, non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.
- 2. Ai sensi dell'art. 10 del DPCM ISEE, la DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Per l'ottenimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento è richiesto un ISEE in corso di validità al momento dell'istanza. Le agevolazioni tariffarie così ottenute sono erogate per tutto il periodo interessato dalla prestazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, fatto salvo il diritto dell'Ufficio a richiedere una DSU aggiornata.
- 3. Ai sensi dell'art.11, co. 2 del DPCM ISEE, in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione, o comunque in caso di comprovata urgenza, l'Ufficio competente per l'istruttoria considera valida ai fini dell'accoglimento l'istanza accompagnata dalla ricevuta di trasmissione della DSU, riservandosi il diritto di azione di rivalsa una volta acquisita l'attestazione ISEE.
- 4. Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della DSU già presentata, una nuova DSU, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Gli effetti della nuova DSU decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Il cittadino è tenuto a portare a conoscenza degli Uffici competenti dell'istruttoria dell'esistenza di una nuova DSU in sostituzione della precedente già inoltrata.

5. In caso di errori materiali il cittadino può rettificare la DSU secondo le modalità definite dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014, a condizione che sia trasmessa prima dell'avvio del procedimento di controllo.

Art. 7 – ISEE corrente

- 1. Ai sensi dell'art. 9 del DPCM ISEE il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente, cioè riferito a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, qualora si sia verificata per almeno uno dei componenti del nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni:
 - i. lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - ii. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - iii. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
- 2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale.
- 3. L'ISEE corrente ha validità due mesi ai sensi dell'art. 9, co. 7 del DPCM ISEE. Le agevolazioni tariffarie ottenute con ISEE corrente sono erogate per tutto il periodo interessato dalla prestazione, oppure fino a presentazione della DSU aggiornata., fatto salvo il diritto dell'Ufficio a richiedere un aggiornamento dell'ISEE corrente.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

- Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE., da attuarsi nel rispetto di quanto disposto dal DPCM ISEE, art. 11, ed in osservanza dei criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio atto.
- In presenza di dichiarazione non veritiera, salvo il caso di mero errore materiale sanabile con rettifica, il dichiarante decade dai benefici relativi alla prestazione concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.
- 3. Come disciplinato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, chiunque si renda responsabile delle mendacità rilevate nelle dichiarazioni ai fini ISEE è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 9 - Criteri ulteriori di selezione

- 1. Come previsto dall'art. 2 , co. 1 del DPCM ISEE, e ove non disposto diversamente dalla Legge, il Comune può affiancare all'ISEE ulteriori criteri di selezione, volti ad identificare specifiche platee di destinatari delle prestazioni.
- 2. La Giunta Comunale definisce i parametri di cui al comma precedente, attenendosi a criteri di omogeneità per le varie prestazioni.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, dalla sua entrata in vigore, si intende sostitutivo di qualsiasi disposizione regolamentare in materia.